

GREEN PASS BASE

Si ottiene per:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare;
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo).

E' OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI SEGUENTI SERVIZI E ATTIVITA':

- a) servizi di ristorazione, per il consumo al tavolo, al chiuso, **compresi i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; a-bis) alberghi e altre strutture ricettive;**
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, **nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;**
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici;

nonché

per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta (sono compresi tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni)

 L'accesso ai servizi e alle attività in rosso è soggetto a *green pass base* dal 6.12.2021

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone

SUPER GREEN PASS

Si ottiene per:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

E' esclusa l'utilizzabilità del test antigenico rapido o molecolare

E' OBBLIGATORIO

- DAL 29 NOVEMBRE IN ZONA GIALLA E ARANCIONE
- DAL 6 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022 ANCHE IN ZONA BIANCA

PER:

- LA FRUIZIONE DEI SERVIZI
- LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
- GLI SPOSTAMENTI

CHE SIANO LIMITATI O SOSPESI IN ZONA GIALLA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Tali servizi, attività, spostamenti, sono ammessi per chi è munito di SUPER GREEN PASS nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Vi rientrano certamente:

- spettacoli,
- eventi sportivi,
- feste,
- cerimonie pubbliche,
- discoteche e sale da ballo,
- ristorazione (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si accede con il green pass base)

TRASPORTI

E' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di *GREEN PASS BASE* l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, **compresi quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;**
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo **interregionale**, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, **compresi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;**
- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- e-ter) **mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.**

■ L'accesso ai mezzi di trasporto in rosso è soggetto a *green pass base* dal 6.12.2021

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.